**CONTRATTO DI SERVIZI**

**Titolo da sostituire con una delle seguenti tipologie**

**previste dall’art. 3 co. 3 lett. b. del “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi”**

**CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA**

**CONTRATTO PER PRESTAZIONI DIDATTICHE**

**CONTRATTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

**PRESTAZIONI PER ANALISI E PROVE**

ATTENZIONE!

Il Responsabile scientifico, consultati gli uffici di segreteria del proprio Dipartimento ed eventualmente il Liaison Office dell’Area Ricerca, concorda quali opzioni scegliere per perfezionare tale documento.

Si ricorda che tutte le informazioni mancanti devono essere completate prima di procedere all’invio del contratto alla parte contraente, avendo cura di eliminare le parti evidenziate e in corsivo.

**TRA**

Il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso l’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi Dipartimento) con sede legale in via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizzato alla stipula del presente atto.

**E**

La Società/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (d’ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante Sig. /Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; *(aggiungere altri partner se necessario)*

**PREMESSO CHE**

* il presente Contratto è disciplinato dal “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi” (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all’art. 3 co. 3 lett. b): Contratto di assistenza tecnico-scientifica, Contratto per prestazioni didattiche, Altri contratti di servizio, Contratto di attività di formazione e/o aggiornamento professionale, Prestazioni per analisi e prove;
* il presente Contratto è inoltre disciplinato dal “Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi” (D.R. n. 954 del 31/05/2017);
* la Parte Committente ha interesse a che siano realizzati i servizi descritti che saranno eseguite dal Dipartimento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

 **CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

1. La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare l’attività o la prestazione da svolgere in base alla tipologia di Contratto scelta*) concernente/in materia di *\_\_\_\_\_\_\_ (descrizione della natura ed oggetto della prestazione - es.: studi monografici, formulazioni di pareri su problematiche tecniche, scientifiche e sanitarie, su attività progettuali o complesse prove sperimentali – con l’indicazione dell’impegno di tempo previsto),* di seguito nominata Attività.
2. Nel caso in cui allo stesso vengano apportate modifiche rilevanti decise di comune accordo tra le Parti, le eventuali variazioni formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente Contratto, a seguito di approvazione scritta dei rispettivi organi competenti.
3. Inoltre, previo comune accordo tra le Parti, il presente Contratto potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto unitamente al relativo Programma, approvato dai rispettivi organi competenti, in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.

**Art. 2 – Programma delle Attività Inizio, luogo, durata ed esecuzione**

1. Le Attività avranno inizio alla sottoscrizione del presente Contratto a cura del Dipartimento e della Parte Committente e terminerà in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(oppure avrà la durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*.
2. Le Attività verranno eseguite nei laboratori e strutture di Ricerca (“locali”) di volta in volta concordemente definiti dai Responsabili Scientifici delle Parti.
3. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del proprio personale che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

**Art. 3 – Responsabili delle Attività**

1. I Responsabili designati dalle Parti Contraenti per la gestione del presente Contratto sono:
* il Prof./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il Dipartimento, quale Responsabile Scientifico dell’esecuzione delle Attività;
* il Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la Parte Committente, quale Responsabile/Referente per ogni Attività o questione inerente all’esecuzione del Contratto.
1. L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della Ricerca del Dipartimento, nonché la sostituzione del Responsabile/Referente del Committente dovrà essere approvata dalla controparte per iscritto.

**Art. 4 – Corrispettivo per le Attività**

1. La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento per l’esecuzione delle Attività, un corrispettivo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ +IVA. Tale somma è da intendersi come costo comprensivo di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione.
2. Per l’esecuzione del Programma, sotto la supervisione del responsabile scientifico di Dipartimento, potranno essere attivate borse di ricerca, ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e soggetti privati”.

**Art. 5 – Modalità di pagamento**

1. La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

*(Scegliere HP1 o HP2 e cancellare quello non utilizzato)*

*HP1 – in caso di scansione temporale predefinita*

* Il \_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
* Il\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al \_\_\_\_;
* Il restante \_\_\_\_ % al \_\_\_\_.

*HP2 – in caso di stato avanzamento lavori definito da Workpackage o Obiettivi intermedi*

* Il \_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
* Il\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto alla realizzazione del/dei WP \_\_
* Il\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto alla realizzazione del/dei WP \_\_
* Il restante \_\_\_\_ % al \_\_\_\_.
1. Il Dipartimento procederà con l'emissione di apposito avviso di fatturazione e rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto.

**Art. 6 – Informazioni riservate**

*(Scegliere HP1 o HP2 per il primo comma e cancellare quello non utilizzato. Gli altri commi rimangono)*

1. *HP1 – Da entrambe le Parti* Ciascuna Parte è tenuta a osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

*HP2 – Da parte solo del Dipartimento* Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico e dei suoi collaboratori è tenuto ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla Parte Committente per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

1. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
2. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
3. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
4. In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
* di pubblico dominio;
* diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
* rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
* note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza;
* sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
1. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
2. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

**Art. 7 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

1. La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica da parte del committente, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all’utilizzo del logo. L’utilizzo dei segni distintivi della società/ente è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
2. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
3. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
4. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione.
5. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
6. *(Eventuale)* È esclusa l’utilizzazione dei risultati dell’Attività quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

**Art. 8 – Proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel corso delle Attività di cui al presente Accordo ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti Risultati.
2. Nel caso in cui, nell’esecuzione delle Attività, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.

**Art. 9 – Collaborazioni esterne**

1. Il Dipartimento, nell’ambito del presente Contratto e per esigenze specifiche, potrà avvalersi di collaborazioni esterne di natura professionale, che saranno gestite in conformità ai Regolamenti dell’Ateneo.

**Art. 10 – Responsabilità civile e accesso a locali e strumentazioni**

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima.

**Art. 11 – Recesso unilaterale dal contratto**

1. Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.
2. Nel caso di recesso della Parte Committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e verserà una somma a titolo di indennizzo pari al 10% *(o percentuale da definire tra le parti)* dell’importo totale del contratto.

**Art. 12 – Clausola risolutiva espressa**

1. Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento in relazione alle rispettive obbligazioni di cui agli artt. 4 (“Corrispettivo dell’Attività”), 6 (“Segretezza”), 7 (“Utilizzazione e pubblicazione dei risultati”) del presente Contratto.

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Committente risulta titolare del trattamento dei dati personali e delle informazioni oggetto di elaborazione, nell’utilizzo dei servizi del Dipartimento per l’Attività sopra indicata, ai sensi degli artt. 24 e ss. del Regolamento: le informative su finalità dei trattamenti, destinatari dei dati e esercizio dei loro diritti verranno predisposte e debitamente rese note dallo stesso agli eventuali interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.
3. L’Università degli Studi di Verona ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, limitatamente ai trattamenti dei dati personali e delle informazioni oggetto di elaborazione per le Attività sopra indicate; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Committente, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento.

**Art. 14 – Controversie**

1. Il presente Contratto si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.

*(Scegliere HP1 o HP2 e cancellare quello non utilizzato. Gli altri commi rimangono)*

1. *HP1 – Foro Venezia* Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.

*HP2 – Arbitrato* Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente Contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Verona. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verona.

1. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
2. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

**Art. 15 – Disposizioni relative alle variazioni contrattuali**

1. La Parte Committente si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all’assetto societario quali fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
2. La Parte Committente, sentito il Dipartimento, avrà diritto di cedere il presente Contratto in caso di cessione di un ramo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scissione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
3. Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Contratto, può proporre altre modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della Ricerca nel frattempo conseguiti.

**Art. 16 – Oneri fiscali**

1. Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Allegato A): ALLEGATO TECNICO

Letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONADirettore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Coordinatore Scientifico del ProgettoProf./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Verona, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Società/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Responsabile/ReferenteSig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |